



Circolare a commento delle novità introdotte dal decreto legislativo n.213/2004 contenente Disposizioni su ferie e orario di lavoro, a cura della Segreteria Nazionale Fabi.

Segnaliamo ai nostri quadri sindacali che sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo sopracitato in vigore dal 1° settembre 2004.

LE MAGGIORI NOVITA’

Di rilievo è la disposizione contenuta nella lettera d) dell’art.1 che, in materia di Ferie, sostituisce integralmente il comma 1 dell’art.10 del d.lgs.n.66 del 2003.

In particolare la nuova previsione, dopo aver riaffermato che spetta al prestatore di lavoro un “periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” dispone che “tale periodo ,salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva...va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.

Vi rammentiamo che il ccnl 11 luglio 1999 già dispone,all’art.46 che “l’Azienda solo per particolari esigenze di servizio,può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi”.

La nuova disciplina pur mantenendo l’obbligatorietà del periodo minimo e l’impossibilità di sostituirlo con un compenso monetario, fraziona e diluisce il periodo feriale.

Infatti il d.lgs consente di spalmare le quattro settimane di ferie maturate nell’anno in un periodo massimo di 30 mesi(12 + 18) recependo nei fatti una richiesta dei datori di lavoro di maggior flessibilità nella gestione del personale.

Un ulteriore problema nasce poi dall’inciso “consecutive in caso di richiesta del lavoratore” che sembrerebbe dire, al contrario ,che in mancanza di richiesta del lavoratore le due settimane possano essere anche fruito non consecutivamente.

L’inciso appare di segno contrario alla giurisprudenza consolidata che censura l’eccessivo frazionamento delle ferie rendendole inidonee alla propria funzione di recupero delle energie psico/fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali dei lavoratori.

Ci corre l’obbligo ricordarVi anche che il fatto che il periodo feriale possa essere ipoteticamente diluito in spezzoni di una settimana è in contrasto con la Convenzione Oit 132/1970 così come ratificata dalla legge 157/1981 che stabilisce che “una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro”.

Tutto ciò considerato va detto però che il decreto salvaguarda la autonomia della contrattazione collettiva e quindi nei settori come il nostro dove vi è una norma che disciplina il diritto dei lavoratori ad un periodo minimo di ferie nell’anno di maturazione(art.46 sopracitato) non vi potranno essere conseguenze negative. Se mai in fase di rinnovo contrattuale dovremo stare attenti a rigettare eventuali tentativi dell’Abi a metter mano all’articolato contrattuale vigente.

Per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio per le aziende che non rispettano la normativa sull’orario di lavoro Vi rimandiamo ad una prossima circolare esplicativa in fase di

approfondimento in attesa dell'emanazione di una Circolare interpretativa sulla disciplina degli orari di lavoro a cura del Ministero del Lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n.213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

(G. U. n. 192 del 17-8-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;

d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;

e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;

f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso

dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»; g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Castelli.